IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Région Autonome Vallée d'Aoste
Gouvernement régional

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Giunta regionale

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 7 agosto 2026

In Aosta, il giorno sette (7) del mese di agosto dell'anno duemilaventisei con inizio alle ore otto e quattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Speranza GIROD

Giulio GROSJACQUES

Erik LAVEVAZ

Leonardo LOTTO

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura segreteria della Giunta, Sig. Massimo BALESTRA.

È adottata la seguente deliberazione:

N. **907** OGGETTO :

APPROVAZIONE, PER L'ANNO 2026, DI DISPOSIZIONI SPERIMENTALI E INTERPRETATIVE VOLTE A GARANTIRE UNA MAGGIORE FLESSIBILITÀ PROCEDURALE IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO E PROMOZIONE SOCIALE PREVISTE DAGLI ARTICOLI 18, 19, 21BIS E 22 DELLA L.R. 23/2010.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama alla Giunta regionale la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), così come da ultimo modificata con legge regionale n. 19 del 5 ottobre 2023, che al capo IV disciplina gli interventi economici a favore di soggetti non autosufficienti.

Richiama altresì la seguente normativa nazionale:

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e, in particolare, l'articolo 3, commi 2 e 3, l'articolo 4, l'articolo 9, l'articolo 39, comma 2;
- la legge 21 maggio 1998, n. 162 "Modifiche della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno a favore di persone con handicap grave", che introduce nella legislazione a favore delle persone con disabilità la garanzia al diritto ad una vita indipendente a persone con gravi limitazioni dell'autonomia personale in una o più funzioni essenziali alla vita, non superabili mediante ausili tecnici, attraverso forme di assistenza personale gestite in maniera indiretta dalla persona e dalla famiglia e il rimborso parziale delle spese sostenute e documentate;
- la legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" che, all'articolo 1 comma 255, definisce la figura del caregiver familiare e i requisiti della persona da assistere;
- i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 2013 e 12 ottobre 2017 concernenti rispettivamente l'adozione del primo e del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità;
- la comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, in data 3 marzo 2021 "Un'Unione per l'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030";

  il decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62 – Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Ricorda, in particolare, che gli articoli 18, 19, 21bis e 22 della succitata l.r. 23/2010 prevedono quanto segue:

- Art. 18 *(Assegni di cura a sostegno della domiciliarità)*
  1. La Regione, tramite la competente struttura, eroga assegni di cura a favore di persone di età pari o superiore a sessantacinque anni che fanno ricorso all'assistenza domiciliare privata a causa delle loro condizioni psico-fisiche compromesse e in stato di dipendenza cognitiva, funzionale o sanitaria tali da determinarne la non autosufficienza accertata dalle disposizioni vigenti in materia.

- Art. 19 *(Contributi per il pagamento di rette in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative)*

  1. La Regione, tramite la competente struttura, eroga contributi per il pagamento delle quote assistenziali a carico dell'utente in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative private a favore di persone non autosufficienti, affette da gravi patologie invalidanti la cui non autosufficienza è accertata dalle disposizioni vigenti

in materia, che non possono permanere al loro domicilio, al fine di garantire alle medesime un'adeguata assistenza.

- Art. 21bis (Contributi a favore di persone con disabilità gravissima o affette da sindrome laterale amiotrofica SLA)

  1. La Regione, tramite la competente struttura, al fine di rimuovere l'esclusione sociale e favorire l'autonomia e la permanenza presso il proprio domicilio a persone in condizione di disabilità gravissima, ivi comprese le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), eroga contributi a copertura delle spese derivanti dall'assunzione diretta di uno o più assistenti personali o un contributo mensile se a farsi carico dell'assistenza è un caregiver familiare.

- Art. 22 (Contributi per la vita indipendente a favore di persone con disabilità)

  1. La Regione, tramite la competente struttura, garantisce alle persone con disabilità il diritto a una vita indipendente nel pieno rispetto della loro autodeterminazione, della loro dignità e autonomia, favorendo l'integrazione e la partecipazione alla vita sociale. A tal fine, eroga contributi a copertura delle spese derivanti dall'assunzione diretta di uno o più assistenti personali, fermo restando l'obbligo di documentare le spese sostenute.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 1524 dell'8 dicembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni (ivi compresa la DGR 906 in data 7 agosto 2026 che sostituisce l'allegato relativo all'articolo 21bis) la quale prevede, negli allegati disciplinanti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 18, 19, 21bis e 22 della citata legge regionale, quanto segue:

- relativamente all'articolo 18: L'assistenza domiciliare privata deve essere garantita da assistenti personali regolarmente iscritti all'Elenco Unico regionale degli assistenti personali;
- relativamente all'articolo 19: La domanda di rinnovo, qualora permanga l'esigenza di proseguire con il progetto, dovrà essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno e avrà decorrenza dal 1° aprile fino al 31 marzo dell'anno successivo, sulla base del nuovo ISEE presentato. In caso di mancato rispettato di tale termine, il contributo decorrerà dal mese di presentazione della documentazione di cui al punto precedente.
- relativamente all'articolo 21 bis: Tutti gli assistenti personali coinvolti nel progetto assistenziale, ivi compresi quelli per sostituzioni definitive o temporanee, devono essere iscritti all'Elenco Unico regionale degli assistenti personali;
- relativamente all'articolo 22: aver assunto o avere l'intenzione di assumere uno o più assistenti personali ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro colf e badanti, iscritti al registro regionale degli assistenti personali.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 1597 del 2/12/2024 concernente le modalità e i requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale degli assistenti personali, la quale prevede, all'allegato A) articolo 5 comma 1, che ogni anno entro il 31 dicembre debba essere presentata dall'assistente personale una dichiarazione sul mantenimento del possesso dei requisiti pena la sospensione dell'iscrizione per un periodo massimo di tre mesi, dopo il quale, in assenza di presentazione del modulo di rinnovo, verrà disposta la cancellazione dall'elenco, e all'articolo 5 comma 5, che nel periodo di sospensione non saranno riconosciuti al datore di lavoro i contributi di cui agli articoli 18, 21 bis, e 22 della L.R 23/2010.

Evidenzia che le misure di cui agli articoli 18, 19, 21bis e 22 della legge 23/2010 perseguono finalità di rilievo primario, tra cui: tutela della domiciliarità, sostegno alla vita indipendente,

continuità assistenziale e protezione di persone in condizioni di estrema fragilità, riducendo il rischio di istituzionalizzazione non necessaria e garantendo l'appropriatezza dei percorsi assistenziali.
Prende atto che l'attuale applicazione, come evidenziato dagli uffici competenti, di alcuni adempimenti e/o scadenze, in casi circoscritti e documentati, ha determinato effetti pregiudizievoli sproporzionati rispetto allo scopo amministrativo perseguito, traducendosi in decurtazioni o perdite del contributo pur in presenza di:

- prestazioni assistenziali effettivamente rese e progetti assistenziali in essere;
- rapporti di lavoro regolari sotto il profilo contrattuale e contributivo, ove pertinenti;
- condizioni di fragilità tali da rendere non ragionevole ricondurre l'omissione dell'iscrizione da parte dell'assistente personale individuale a colpa del beneficiario del contributo.

Evidenzia che l'iscrizione dell'assistente personale all'Elenco unico regionale, pur costituendo strumento essenziale di qualificazione, monitoraggio e regolazione del sistema, non incide di per sé sulla "sostanza" dell'assistenza resa laddove risultino dimostrati l'effettivo svolgimento della prestazione e la regolarità del rapporto di lavoro, e che l'automatica perdita o decurtazione del beneficio può comportare un trasferimento ingiustificato del pregiudizio economico su nuclei familiari privi di responsabilità effettiva.

Richiama i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, in forza dei quali misure incidenti negativamente sulla sfera del destinatario devono risultare necessarie e non eccedenti rispetto al fine perseguito, privilegiando, in presenza di irregolarità meramente formali, soluzioni idonee a conseguire l'interesse pubblico con il minor sacrificio possibile per gli interessati, soprattutto quando sono coinvolte posizioni assistenziali fragili.

Ritiene inoltre che la qualificazione di termini e adempimenti come perentori e decadenziali richiede una chiara base normativa o una ratio incompatibile con la rimessione in termini, mentre in difetto essi possono assumere natura ordinatoria/acceleratoria, specie quando l'effetto decadenziale produrrebbe conseguenze sproporzionate.

Riferisce, con riferimento alla misura di cui all'articolo 19 della l.r. 23/2010, che il termine previsto per la presentazione annuale della documentazione di rinnovo non risulta espressamente qualificato dalla legge regionale come perentorio o decadenziale, né è assistito da una previsione legislativa che ne imponga la decadenza automatica, e che pertanto, in coerenza con le finalità di continuità assistenziale perseguite dalla misura e nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa, esso possa essere inteso come termine ordinatorio nei casi in cui la prestazione sia stata effettivamente garantita e la spesa risulti documentata;

Ritiene opportuno introdurre, su proposta dei competenti uffici,in via sperimentale e per una migliore aderenza ai principi di proporzionalità e tutela della continuità assistenziale, criteri interpretativi e applicativi che consentano, in casi qualificati, la rimessione in termini e la sanatoria di irregolarità meramente formali non imputabili al beneficiario o alle strutture, evitando effetti irragionevoli e sproporzionati.

Precisa che la condizione di particolare fragilità costituisce presupposto già intrinseco e accertato nelle misure disciplinate dagli articoli 18, 19, 21bis e 22 della l.r. 23/2010 e non integra requisito ulteriore o autonomo, ma rileva esclusivamente ai fini dell'applicazione dei criteri di flessibilità procedurale.
Ritiene inoltre, sempre in via sperimentale per l'anno 2026, e relativamente ai citati articoli 18,19, 21 bis e 22 della l.r. 23/2010 che la scadenza fissata per la presentazione della DSU al 31

marzo 2026 è prorogabile fino alla data del 31 luglio 2026. La presentazione della documentazione entro tale termine non comporta la perdita del contributo nei casi in cui, all'esito di idonea istruttoria, risulterà che il servizio sia stato effettivamente garantito in continuità e che la spesa sia regolarmente documentata, restando in ogni caso esclusa l'applicazione della presente disposizione in presenza di comportamenti dolosi o gravemente colposi.

Dà atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento:

- non determinano ampliamento della platea dei beneficiari;
- non comportano incremento degli importi unitari dei contributi;
- non istituiscono nuove tipologie di spesa;
- operano esclusivamente nell'ambito delle risorse già stanziate a bilancio per le misure in questione, utilizzando, ove necessario, le economie e i risparmi di gestione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Propone alla Giunta regionale di attuare le presenti disposizioni con carattere sperimentale per l'anno 2026 e di monitorarne gli esiti, al fine di valutarne l'eventuale consolidamento a regime.

Precisa che le disposizioni di cui al presente atto non costituiscono sanatoria generalizzata né riconoscimento automatico di contributi, ma introducono esclusivamente criteri interpretativi e applicativi eccezionali, di carattere sperimentale, temporaneo e condizionato, volti a evitare effetti sproporzionati in presenza di situazioni documentate di estrema fragilità.

Evidenzia infine che è stato attivato un confronto con le associazioni nell'ambito del Tavolo di co-programmazione con gli enti del Terzo settore per la concertazione degli interventi e delle politiche in favore delle persone con disabilità è stato istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo di programma del Piano di zona regionale trasmettendo alle stesse lo scorso 1° giugno la bozza della presente deliberazione chiedendo l'invio di eventuali osservazioni entro 10 giorni. Durante la riunione di analisi e confronto tenutasi il 12 giugno con le predette associazioni sono stati illustrati i principi e contenuti della deliberazione e alla data odierna non risultano pervenute osservazioni o richieste di modifica e/o integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto del parere positivo espresso dal Consiglio permanente degli enti locali, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 23/2010, sulla proposta della presente deliberazione, con nota prot. n. 758 in data 24/7/2026 (acquisita con nota prot. n.32538 in pari data);

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 313 in data 27 marzo 2026, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, l'attribuzione a decorrere dal 1° aprile 2026 delle quote di bilancio alle Strutture dirigenziali e la conferma delle disposizioni applicative di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025;

considerato che il Dirigente della Struttura sostegni alla comunità ha rilasciato il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2026, le disposizioni sperimentali e interpretative di cui ai punti successivi volte a garantire maggiore flessibilità procedurale in relazione all'attuazione delle misure di sostegno economico e promozione sociale in applicazione degli articoli 18, 19, 21bis e 22 della l.r. 23/2010;
2. di stabilire, limitatamente all'anno 2026 e in via sperimentale, che – con riferimento alle misure di cui agli articoli 18, 21bis e 22 della l.r. 23/2010 – la mancata o tardiva iscrizione o conferma dell'iscrizione dell'assistente personale all'Elenco unico regionale non determina di per sé la decurtazione o la perdita del contributo solo qualora, a seguito di puntuale istruttoria, risultino congiuntamente soddisfatte le seguenti condizioni:
   - l'assistenza risulti effettivamente resa e coerente con il progetto assistenziale individuale approvato;
   - il rapporto di lavoro risulti regolare sotto il profilo contrattuale e contributivo, ove richiesto dalla specifica misura, e la spesa sia documentata;
   - l'omissione o il ritardo non sia imputabile a dolo o colpa grave del beneficiario/titolare del progetto;
3. di stabilire che l'iscrizione dell'assistente personale all'Elenco unico regionale costituisca condizione necessaria per la liquidazione del contributo; in assenza di tale requisito il contributo non è riconosciuto né erogato ed è sospeso. Una volta accertata la sussistenza dei requisiti sostanziali (effettività della prestazione e regolarità contrattuale), il perfezionamento dell'iscrizione all'Elenco unico regionale nel corso dell'anno 2026 consente, ai soli fini della liquidazione del contributo sospeso, il riconoscimento delle spese ammissibili maturate nel corso dell'annualità di riferimento, ferma restando la permanenza del requisito dell'iscrizione quale condizione indefettibile per l'erogazione e senza produzione di effetti retroattivi in senso proprio;
4. di chiarire che l'iscrizione all'Elenco unico regionale degli assistenti personali continua a costituire requisito ordinario e necessario per l'accesso e il mantenimento delle misure di cui agli articoli 18, 21bis e 22 della l.r. 23/2010 e che le presenti disposizioni non ne pregiudicano in alcun modo la funzione di qualificazione, monitoraggio e regolazione del sistema;
5. di precisare che le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 si applicano anche alle ipotesi di sospensione e successiva cancellazione dall'Elenco unico regionale degli assistenti personali intervenute nel corso dell'anno 2026 per mancato rinnovo nei termini. In tali casi, la cancellazione comporta esclusivamente la sospensione della liquidazione del contributo; la successiva reiscrizione all'Elenco nel corso dell'annualità 2026, a seguito di regolarizzazione, consente – ai soli fini della liquidazione del contributo sospeso e senza produzione di effetti retroattivi in senso proprio – la liquidazione delle spese ammissibili riferite alle prestazioni effettivamente rese, purché risultino soddisfatti i requisiti sostanziali previsti e fermo restando che l'iscrizione costituisce condizione necessaria e indefettibile per l'erogazione;
6. di stabilire, con riferimento alla misura di cui all'articolo 19 della l.r. 23/2010, che la tardiva presentazione della documentazione di rinnovo annuale non comporta la perdita del contributo nei casi in cui, all'esito di idonea istruttoria, risulti che il servizio sia stato effettivamente garantito in continuità e che la spesa sia regolarmente documentata, restando in ogni caso esclusa l'applicazione della presente disposizione in presenza di comportamenti dolosi o gravemente colposi;
7. di prevedere, in via sperimentale per l'anno 2026, per gli articoli 18,19, 21 bis e 22 della l.r. 23/2010, che la scadenza fissata per la presentazione della DSU al 31 marzo 2026 sia prorogabile fino alla data del 31 luglio 2026. La presentazione della documentazione entro tale termine non comporterà la perdita del contributo nei casi in cui, all'esito di

idonea istruttoria, risulterà che il servizio sia stato effettivamente garantito in continuità e che la spesa sia regolarmente documentata, restando in ogni caso esclusa l'applicazione della presente disposizione in presenza di comportamenti dolosi o gravemente colposi;

8. di dare atto che l'applicazione delle presenti disposizioni non determina maggiori oneri a carico del bilancio regionale non comportando in alcun caso ampliamento della platea dei beneficiari né incremento degli importi unitari dei contributi.